



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Venezia 17.03.2023

**Ai Sigg. Magistrati professionali ed onorari addetti alle Sezioni Civili e del Lavoro
SEDE**

**Ai Dirigente ed ai Direttori amministrativi
SEDE**

**Al Personale di cancelleria addetto alle Sezioni Civili e del Lavoro
SEDE**

**Ai Sigg. Giudici di Pace del Circondario di
VENEZIA**

**Agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario di
VENEZIA**

**Ai Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
VENEZIA**

Oggetto: Trasmissione avviso e note su profili intertemporali in ordine all'abolizione della formula esecutiva

Trasmetto avviso e note su profili intertemporali in ordine all'abolizione della formula esecutiva, autorizzando, se ritenuto opportuno, il loro inserimento nel sito WEB del Consiglio dell'Ordine e disponendo la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Venezia.

Naturalmente sarò grato per eventuali suggerimenti ed integrazioni.
Cordiali saluti

*Il Presidente del Tribunale
Salvatore Laganà*



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Avviso abolizione formula esecutiva

Si comunica che - per effetto del combinato disposto del D.lgs. 149/2022 e del D.l. 198/22, in seguito alla nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., già rubricato «Spedizione in forma esecutiva», ora «Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale» che dispone che **“le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato l'atto o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, debbono essere formati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”** - a far data dal 1° marzo 2023, i cancellieri del Tribunale di Venezia e degli Ufficio del Giudice di Pace del circondario di Venezia non rilasceranno la formula esecutiva in calce ai provvedimenti esecutivi dei rispettivi uffici.

Il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive ai sensi dell'art. 483 c.p.c. estraendo dalla consolle copie dei procedimenti giudiziari esecutivi muniti di attestazione di conformità resa dal difensore ai sensi del nuovo art. 196 octies c.p.c., oppure, in caso di atti non telematici, chiedendo il rilascio di copia conforme ai fini dell'esecuzione come prescrive l'art. 153 disp.att. c.p.c.

Quanto ai profili di diritto intertemporale, fermo restando che le presenti note intendono fornire solo indicazioni di massima senza sostituirsi al potere interpretativo che spetta a ciascun giudice, va ricordato che ai sensi dell'art. 35, primo comma, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni del medesimo decreto *«hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data»*, mentre a norma dell'ottavo comma della citata disposizione, quale novellato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197, le modifiche di cui all'articolo 3, trentaquattresimo comma, lettere b), c), d) ed e) *«si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023»*.

A parere di questo Presidente è da escludere che l'abolizione della formula esecutiva riguardi i soli titoli formati (provvedimenti pubblicati) dopo il 28 febbraio 2023 (data di "efficacia" delle norme introdotte dal d.lgs. n. 149/2022), dovendo ritenersi, invece, che le nuove norme debbano trovare applicazione anche con riferimento a titoli formati prima di quella data.

In realtà, il riferimento agli atti di precetto notificati, induce preferibilmente a ritenere che il legislatore non intendesse riferirsi ai procedimenti esecutivi iniziati a partire dal 1° marzo 2023, bensì a quelli il cui atto di precetto sia stato notificato da tale data, identificandosi nella notifica dell'atto di precetto il momento di applicazione della nuova normativa. Pertanto le esecuzioni fondate su atti di precetto notificati dal 1° marzo 2023 (incluso) in poi, potranno avere luogo sulla base di mere copie autentiche, quindi sprovviste di formula esecutiva, per cui nei relativi atti di precetto non sarà più necessario menzionare la data di apposizione della formula esecutiva, mentre, al contrario, le esecuzioni iniziate sulla base di un atto di precetto notificato anteriormente si fonderanno sulla precedente disciplina, anche se la necessità di richiedere la formula esecutiva sarà estremamente improbabile posto che la precedente notifica del precetto richiedeva già il rilascio della formula esecutiva.

Altro delicato profilo di diritto intertemporale è quello derivante dell'intervento nell'esecuzione, possibile, secondo l'interpretazione maggiormente accettata, anche senza la preventiva notifica di un atto di precetto.

E' da ritenere, sulla base della cit. norma transitoria di cui all'art. 35 D. L.vo n. 149/2022, e salva l'interpretazione che verrà fornita dai giudici chiamati a pronunciarsi sulle singole fattispecie, prudenzialmente, che per i procedimenti già pendenti al 28 febbraio 2023 sopravviva la possibilità, ai sensi delle precedenti formulazioni delle norme citate, di richiedere l'apposizione della formula esecutiva - in forma "tradizionale" o anche telematica - mentre va esclusa senz'altro per i procedimenti instaurati successivamente.

Venezia, 17.03.2023

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Laganà
